



Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

D.L. 143/2018 / A.C. 1478

Dossier n° 20 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 17 gennaio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1478
D.L.	143/2018
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
emanazione:	29 dicembre 2018
pubblicazione in G.U.:	29 dicembre 2018
presentazione:	29 dicembre 2018
assegnazione:	29 dicembre 2018
scadenza:	27 febbraio 2019
Commissione competente :	IX Trasporti
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge si compone di **due articoli**.

L'**articolo 1, comma 1**, modifica gli articoli 3 e 11 della [legge n. 21 del 1992](#), la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; in particolare:

- si modifica l'art. 3, comma 1, che reca la definizione del servizio di NCC, specificando che la richiesta del servizio può essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio;
- si prevede inoltre che la richiesta del servizio possa essere effettuata, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
- si riscrive il comma 3 dell'articolo 3, prevedendo che, oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Si richiede, pertanto, una sede operativa nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In proposito si ricorda che la formulazione del comma 3 su cui opera la modifica ora apportata non è oggetto di applicazione e disponeva che la sede del vettore e la rimessa dovessero essere situate esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In base alla nuova formulazione del comma 3 è possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. Il **comma 9 dell'articolo 1** prevede peraltro che fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata, appena ricordate, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'inizio di un nuovo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, possa avvenire senza il rientro in rimessa anche quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e debitamente registrato, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli.
- si riformula il comma 4 dell'articolo 11, il quale nel testo che viene attualmente applicato prevede solamente che le prenotazioni siano effettuate presso le rimesse. La nuova formulazione consente l'utilizzo per le prenotazioni, effettuate presso la rimessa o la sede, di strumenti tecnologici e dispone che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
- il nuovo comma 4-*bis* introdotto all'articolo 11 prevede che, in deroga a quanto stabilito dal comma 4,

l'inizio di un nuovo servizio possa avvenire senza ripartire dalla rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

- Con il nuovo comma 4-*ter* viene in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

L'**articolo 1, comma 3**, prevede l'istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta o natante.

L'**articolo 1, comma 4**, dispone che le sanzioni previste dall'articolo 11-*bis* della legge n. 21 del 1992 per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della stessa legge, come modificati dalle norme in esame, si applichino a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Inoltre, rimangono sospese per la stessa durata di 90 giorni le sanzioni amministrative previste per i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC, dall'articolo 85, comma 4 e 4-*bis* del Codice della Strada ([D.Lgs. n. 285 del 1992](#)), relative all'esercizio dell'attività senza ottemperare alle norme vigenti o alle condizioni dell'autorizzazione.

L'**articolo 1, comma 5**, dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del [decreto-legge n. 40 del 2010](#).

L'**articolo 1, comma 7**, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione dell'articolo 7-*bis* del [decreto legge n. 5 del 2009](#), cioè della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del [decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#). Si ricorda infine che la legge annuale per la concorrenza ([legge 124 del 2017](#), art. 1, commi 179-182) conteneva la delega per l'emanazione di un decreto legislativo di riordino del settore taxi e NCC, da esercitare entro il 29 agosto 2018, ma tale delega non è stata esercitata.

L'**articolo 2** disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il nuovo comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 21 del 1992, come sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, prevede che sia possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, **salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019**.

Al riguardo si rileva l'opportunità di valutare la disposizione, la quale sembra consentire che a quanto stabilito dalla norma primaria si possa in futuro derogare con atto di tipo non legislativo, alla luce dell'attuale sistema delle fonti.

Ciò appare comunque necessario pur intervenendo la disposizione in una materia, quella del trasporto pubblico locale, che risulta di competenza residuale delle regioni e nella quale, pertanto, l'intervento dello Stato, pur giustificato alla luce della competenza esclusiva statale e "trasversale" a diversi ambiti materiali in materia di "tutela della concorrenza" nonché dei principi in materia di concorrenza del diritto dell'Unione europea richiamati dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, richiede forme consistenti di coinvolgimento delle regioni (cfr. ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 2013).

Il comma 8 dell'articolo 1 prevede l'adozione con **DPCM** su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che disciplina in realtà l'adozione di regolamenti ministeriali;

Al riguardo, si rileva che vengono così mutate per i DPCM, che rimangono allo stato nell'ordinamento "atti atipici", procedure caratteristiche delle fonti regolamentari.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o delle autorità sottordinate al ministro, quando la legge conferisca tale potere al ministro.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 3 dell'articolo 1, al primo periodo, fa riferimento ad un "**registro** informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura"; l'ultimo periodo del medesimo comma fa riferimento invece alla "gestione dell'**archivio**" mentre il successivo comma 6 cita "la piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3"

Al riguardo, dovendosi presupporre che si tratti del medesimo strumento, si rileva la necessità di armonizzare le tre definizioni.

al comma 8 dell'articolo 1 si utilizza l'acronimo "**DPCM**" in luogo dell'espressione – *da utilizzare in un testo normativo* – "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"